



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

La Corte, composta ai signori magistrati:

- dott. Alessandro Nunziata	Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi	Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino	Consigliere

all'udienza del 6.2.2024 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2554/2021 R.G. vertente

TRA

CARRARINI MAURO, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Oriana Cianca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Cesare Rasponi n. 40

APPELLANTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Scarlato, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio P. Castellini di Roma n°80974 Rogito 21569 del 21.7.2015 e con essa elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 165/2021 pubblicata il 4.2.2021.

Conclusioni delle parti: come in atti.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 5.11.2018 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di

giudice del lavoro, Carrarini Mauro esponeva: - di essere stato assunto dalla TRT S.r.l. il 22.11.2004, con qualifica di operaio montatore impianti ed inquadramento nel livello 4 del CCNL Metalmeccanici, e che il rapporto di lavoro era cessato il 26.6.2015; - che, a seguito del licenziamento, aveva chiesto, a titolo di retribuzioni non percepite, euro 5.836,64 ed euro 10.675,19 a titolo di TFR; - il 20.01.2016 la TRT S.r.l. aveva presentato al Tribunale di Roma ricorso per la dichiarazione di fallimento ex art. 6 R.D. 16/03/1942, n. 267; - che in data 4 maggio 2016 era stata aperta la procedura di fallimento della predetta società; - che il 19.9.2016 egli stesso aveva presentato istanza di insinuazione al passivo; che in data 21.7.2016 il Tribunale di Roma aveva emesso il decreto ex art. 102 L.F. disponendo il non farsi luogo alla verifica del passivo; - che, quindi, in data 21 marzo 2017 aveva presentato istanza di intervento del Fondo di Garanzia per l'importo di euro 5.836,44; - che con lettera dell'11 luglio 2017 (ricevuta in data 19.7.2017) l'Inps gli aveva comunicato il rigetto della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità; - che aveva presentato in data 9.10.2017 il ricorso amministrativo, senza ricevere risposta.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento in suo favore delle ultime retribuzioni maturate alle dipendenze della Società TRT S.r.l. e per l'effetto, condannare l'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia ex L. 297/1982, a corrispondergli la somma di euro 5.836,64, oltre agli interessi e ALLA rivalutazione come per legge.

Si costituiva in giudizio l'INPS, che resisteva al ricorso chiedendo, preliminarmente, di dichiarare la prescrizione del diritto e in subordine, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato.

Con sentenza pronunciata il 13.1.2021 e pubblicata in data 4.2.2021, il giudice del lavoro respingeva il ricorso, ritenendo il credito prescritto.

Avverso detta decisione proponeva appello Carrarini Mauro, per “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 c.5. D.lgs n. 80/92”: deduceva in proposito che aveva errato il giudice a dichiarare la prescrizione del diritto vantato, posto che aveva ommesso di considerare che in data 16.2.2018 (ovvero dopo la presentazione del ricorso amministrativo) vi era stata una richiesta di documenti da parte dell'INPS e che il 27.2.2018 vi era stato il deposito di detta documentazione; quindi, svolgeva alcune considerazioni in ordine ai tempi di pronuncia dell'INPS dopo la proposizione del ricorso amministrativo e sosteneva che “nel caso di specie la data di comunicazione del provvedimento (tardivo) è del giorno 19.7.2017 orbene il 181° giorno cade il 16.1.2018 considerando il rigetto della domanda e 16.8.2018 dalla richiesta di documenti (atto interruttivo del 16.2.2018), dunque il termine di decadenza annuale massimo ai fini della proposizione dell'azione giudiziale è il 17.1.2019 nel primo caso e 17.8.2019 nel secondo; il ricorso giudiziale è stato

depositato il 5.11.2018”.

Pertanto, ritenuto che non fosse maturata la prescrizione del diritto, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'INPS, evidenziando preliminarmente che erano estranee alla materia del contendere le argomentazioni concernenti il termine di decadenza annuale ai fini della proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 47 (del d.P.R. 639/70), posto che il primo giudice si era espresso esclusivamente sulla prescrizione del diritto; in ogni caso, evidenziava la correttezza della decisione impugnata, stante il tempo trascorso e l'assenza di atti interruttivi. Deduceva, altresì, nel merito, che il credito vantato da controparte non era stato accertato giudizialmente, come necessario, e che l'importo era superiore al massimale di legge, “poiché il pagamento effettuato dal Fondo non potrebbe in ogni caso essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2, comma 2 D. Lgs. n. 80/92”. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'atto di appello.

All'udienza del 6.2.2024, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.

2. L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza di primo grado sia pure sulla base della – diversa – motivazione che segue, adottata in applicazione del principio della “ragione più liquida”.

E invero, secondo il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex ceteris, Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).

Nella specie, l'accertamento demandato a questa Corte può essere limitato all'esame del merito della pretesa. E ciò in quanto la sua infondatezza comporterebbe comunque il rigetto della domanda, indipendentemente dalla prescrizione del diritto.

Risulta dagli atti che, a seguito di ricorso per la dichiarazione di fallimento della T.R.T. S.r.l., con decreto del 21-22.7.2016 il Tribunale fallimentare di Roma ha disposto “non farsi luogo alla

verifica del passivo” della società, “non risultando acquisibile attivo da ripartire”.

Con successivo provvedimento del 17.5-5.6.2017 il Tribunale ha dato atto che il fallimento non presentava “attività realizzabili” e, pertanto chiudeva la procedura concorsuale, dichiarando cessate le operazioni a carico della T.R.T. S.r.l..

Con lettera dell’11.7.2017 l’INPS ha comunicato a Carrarini Mauro il mancato accoglimento dell’istanza volta ad ottenere dal Fondo di garanzia il TFR e le ultime mensilità in quanto il credito non era stato accertato giudizialmente.

Tale circostanza è stata nuovamente fatta valere dall’INPS nella memoria di costituzione sia innanzi al Tribunale che nel presente grado di giudizio.

Orbene, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, cui questo Collegio aderisce, il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, ai sensi dell’art. 2 della l. 297/1982, ove, accertata l’insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l’esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l’azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest’ultimo sia risultato incapiente (Cass. 22 maggio 2007, n. 11945; Cass. 7 giugno 2007, n. 13305; Cass. 17 aprile 2015, n. 7877: tutte anche in caso di impedimento dell’esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, secondo un orientamento ribadito da Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).

In particolare, come ricordato, da ultimo, da Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6220 del 2022, è stato ritenuto che la previsione dell’art. 2, quinto comma l. 297/1982 debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). In casi del genere il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misura del T.F.R. dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo

esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886; Cass. 19 febbraio 2021, n. 4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157).

Orbene, nel caso di specie, l'appellante, che ne era onerato, non ha dato prova di aver esperito un'azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis.

L'espletamento di tale attività va, anzi, esclusa sulla scorta delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ove si legge che "chiuso il fallimento senza ammissione nello stato passivo, il lavoratore non può più agire giudizialmente contro il datore di lavoro società di capitali perché questi non esiste più quale soggetto giuridico dopo la cancellazione dal registro delle imprese". In altri termini, il Carrarini ha ritenuto che non vi fossero ulteriori azioni da intraprendere per l'accertamento giudiziale del credito per cui è causa.

Tale assunto, tuttavia, è infondato, alla luce dei pacifici orientamenti giurisprudenziali innanzi richiamati, dovendosi evidenziare che anche nel caso di cancellazione della società il lavoratore è tenuto a dare prova della effettiva impossibilità di un'azione fruttuosa nei confronti dei soci della società ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2495 c.c.. Nella specie, nulla è stato allegato e documentato in proposito, né è stato in alcun modo dedotto che un siffatto tentativo esorbitasse l'ordinaria diligenza esigibile dal lavoratore.

Dalle considerazioni che precedono discende l'insussistenza del diritto vantato. Ogni altra questione resta assorbita.

3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di cui al dispositivo che segue, avuto riguardo al valore della causa, alle attività in concreto espletate e in applicazione dei parametri vigenti.

Posto che l'INPS si è costituito in giudizio a mezzo di avvocato interno all'ente, devono essere riconosciuti i cd. oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge.

Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rifondere all'INPS le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre ai cd. oneri riflessi nella misura di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi

Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata